Giurisprudenza

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|14 marzo 2022|n. 8116

Data udienza 20 dicembre 2021

Integrale

Responsabilità sanitaria - Colpa medica - Risarcimento del danno a seguito di decesso del congiunto - Errata interpretazione dell'art. 334 co. 2 c.p.c. - Accoglimento

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere

Dott. PORRECA Paolo - rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere

Dott. AMBROSI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12337/2019 proposto da:

Gestione Liquidatoria della Soppressa Usl Fg (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

e contro

Azienda Ospedaliera Universitaria (OMISSIS), in persona direttore generale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato Studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) e dall'avvocato (OMISSIS), domiciliazione p.e.c. (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

Asl (OMISSIS) Lanciano Vasto Chieti, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS) s.p.a., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 412/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2021 da Dott. PORRECA PAOLO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Gestione Liquidatoria della soppressa USL FG/(OMISSIS), in l.c.a., propone ricorso, basato su tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 412 del 2019 della Corte di appello di Bari esponendo che:

- (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), avevano convenuto in giudizio il prof. (OMISSIS), primario della divisione di medicina interna dell'Ospedale (OMISSIS), questo stesso ente, l'Ospedale di (OMISSIS), il prof. (OMISSIS), direttore del dipartimento di cardiochirurgia presso questo secondo ente, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso del loro congiunto;

- quest'ultimo, affetto da cardiopatia, era stato ricoverato dapprima presso gli Ospedali (OMISSIS), dov'era stato sottoposto a test ergometrico interrotto per tachicardia ventricolare, poi presso l'Ospedale di (OMISSIS), dove eseguiva test da sforzo interrotto per valori pressori rilevanti, e infine presso l'Ospedale abruzzese dove, durante la coronarografia, era deceduto;

- la deducente si era costituita, resistendo anche nel merito, in vece dell'Ospedale di (OMISSIS);

- il contraddittorio era stato esteso agli (OMISSIS), e, in manleva della deducente, alle (OMISSIS) s.p.a.;

- il Tribunale - per quanto qui ancora rileva - aveva accolto la domanda affermando la responsabilita' dei sanitari sia dell'Ospedale di (OMISSIS) che di quello chietino, e aveva ritenuto fondata, al contempo, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla societa' di assicurazione;

- aveva appellato (OMISSIS) e, in via incidentale, anche nel merito, la Gestione liquidatoria, oltre che l'ASL n. (OMISSIS) di Lanciano Chieti Vasto la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'Ospedale abruzzese per sussistere solo quella di ASL n. (OMISSIS) di Chieti;

- (OMISSIS) aveva rinunciato al gravame, con atto accettato solo dagli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS);

- la Corte di appello aveva ritenuto che la suddetta rinuncia aveva fatto cadere gli effetti di quello incidentale, quanto al merito della responsabilita', della deducente Gestione liquidatoria, di cui erano state poi rigettate le residue ragioni di gravame in rito;

resistono con controricorso (OMISSIS), l'ASL n. (OMISSIS) di Lanciano Chieti Vasto, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a.;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;

hanno depositato memorie la Gestione Liquidatoria della soppressa USL FG/(OMISSIS), (OMISSIS) e l'ASL n. (OMISSIS) di Lanciano Chieti Vasto.

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 100, 306 c.p.c., poiche' la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la rinuncia all'appello da parte del medico non poteva inibire lo scrutinio delle ragioni proposte dall'ente sanitario responsabile in via solidale ai sensi dell'articolo 1228 c.c.;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 333, 306 c.p.c., articoli 24, 111 Cost., poiche' la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'appello incidentale svolto dalla deducente era autonomo, tempestivo e non meramente adesivo proprio perche', giungendo a escludere nel merito la responsabilita' del medico, sarebbe caduta anche quella dell'ente, sicche' le ragioni cosi' sostenute non avrebbero potuto essere nella disponibilita' del litisconsorte processuale necessario;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 2697 c.c., poiche' la Corte di appello, in conseguenza dell'errore commesso secondo quanto ricostruito nelle prime due censure, avrebbe ulteriormente errato non esaminando le ragioni di merito, fondate sulla mancanza di prova del nesso causale quale emergente dalla relazione tecnica officiosa, in cui

si trovava affermato che la gravita' delle preesistenze da cui era affetto (OMISSIS) era tale da rendere impossibile stabilire se il paziente si sarebbe potuto salvare dopo l'intervento di rivascolarizzazione senza la condotta imprudente dei sanitari, in specie, quanto a quelli dell'Ospedale di (OMISSIS), quando decisero di sottoporre il paziente, in quelle condizioni, al test da sforzo;

Rilevato che:

i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati;

la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la previsione dell'articolo 334 c.p.c., comma 2, secondo cui, qualora l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia, non trova applicazione nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale: poiche', infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilita' e dell'improcedibilita' dell'impugnazione principale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volonta' dell'impugnante principale (Cass., Sez. U., 19/04/2011, n. 8925; nello stesso senso v. ad esempio Cass., 06/08/2013, n. 18707, pag. 4);

come osservato dalla difesa ricorrente, se cio' e' vero per l'impugnazione incidentale tardiva, a maggior ragione deve valere per quella tempestiva;

in questo quadro va ribadito che la responsabilita' della struttura che si avvalga di terzi per adempiere alla propria obbligazione di prestazione del servizio, e' autonoma da quella del medico di cui la prima si sia avvalsa, pur rispondendo entrambi solidalmente posto che articolo 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a piu' persone, ancorche' le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilita' di ciascuna di tali persone e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicita' del fatto dannoso considerata dalla norma dev'essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come - ovvero si astrae dalla identita' delle norme giuridiche da essi violate (cfr., Cass., 11/11/2019, n. 28987, p. 7.1.);

dal che deriva che, nel caso di danni da attivita' medica, anche quando la domanda risarcitoria sia stata fondata sull'erroneo operato del medico e non sui profili prettamente strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l'esercizio dell'azione per l'accertamento della responsabilita' della struttura ospedaliera - che non ha natura di responsabilita' per fatto altrui, bensi' per fatto proprio (Cass., 11/11/2019, n. 28987, Cass., 20/10/2021, n. 29001) e, pertanto, non viene meno in conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria - ma comporta unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare incidentalmente sull'esistenza di un'eventuale condotta colposa del sanitario (Cass., 27/09/2021, n. 26118);

pertanto, qualunque sia la prospettazione della responsabilita' medica, se incentrata sulla condotta del sanitario di cui si sia avvalso l'ente, ovvero su profili piu' strettamente organizzativi riferibili a quest'ultimo, lo stesso risponde per obbligazione propria e, quindi, il merito della sua impugnazione, nell'ipotesi incidentale, non puo' essere, logicamente prim'ancora che giuridicamente, assorbito dalla rinuncia al gravame effettuata, anche con accettazione di altre parti processuali, ad opera del medico;

il terzo motivo e' percio' assorbito, atteso che si tratta dello scrutinio omesso per l'erroneo assorbimento pronunciato dalla Corte territoriale;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari perche', in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita'.